N. **6303-951-6195-6621-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

N. 6303

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 luglio 1999 (v. stampati Senato n. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

LAVAGNINI, COVIELLO, LINO DIANA; CARCARINO; CAMO, CIMMINO, COSTA; MANFREDI, TONIOLLI, DE ANNA, FUMAGALLI CARULLI, ASCIUTTI, MANCA, VERTONE, SELLA DI MONTELUCE, PALOMBO, CORTELLONI, MINARDO, BALDASSARE LAURIA, CONTESTABILE, PELLICINI, PASQUALI, AZZOLLINI, BUCCI, DI BENEDETTO, PASTORE, TERRACINI, TRAVAGLIA, SCOPELLITI, RIZZI, MAGGIORE, PERUZZOTTI, LAGO, WILDE, LASAGNA, SCHIFANI, NOVI, LO CURZIO, TOMASSINI, MONTELEONE, COSTA, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO, COZZOLINO; SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO, BONATESTA, RECCIA, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CURTO, BUCCIERO, CAMPUS, LISI, MEDURI, MULAS, RAGNO; CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, SQUARCIALUPI, STANISCIA, SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, NIEDDU, MIGNONE; GIOVANELLI, SCIVOLETTO, CAPALDI, VELTRI, CARCARINO, PIATTI, STANISCIA

Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 luglio 1999

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 12 luglio 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 6303. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per i testi delle proposte di legge nn. 951, 6195 e 6621 si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 951, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, SIMEONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO, FRANZ

Norme per la prevenzione degli incendi boschivi

Presentata il 16 maggio 1996

n. 6195, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, ARMOSINO, BECCHETTI, RADICE, ROSSO, STRADELLA

Legge quadro in materia di incendi boschivi

Presentata il 1º luglio 1999

n. 6621, d'iniziativa del deputato SCALIA

Norme a tutela del patrimonio boschivo

Presentata il 7 dicembre 1999

(Relatore: **GALDELLI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 6303, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, relativamente alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano riformulate tutte le disposizioni presenti nel testo che incidono sulle competenze ad esse riservate; in particolare, all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis,* dopo le parole « le regioni a statuto ordinario » siano soppresse le seguenti « , quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano »; al comma 3 del medesimo articolo siano soppresse le parole « o del Corpo forestale regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »; al comma 3-*bis* siano, infine, soppresse le parole « e dalle province autonome »;

2) all'articolo 8, concernente le aree naturali protette, sia ripristinato il precedente testo del corrispondente articolo 9, considerato che le modifiche introdotte appaiono lesive delle competenze regionali ed in particolare quella che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di predisporre un piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi relativamente ai parchi e alle riserve naturali dello Stato;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 6, concernente le attività informative, si segnala l'opportunità di richiamare la nuova disciplina dettata dalla legge n. 150 del 2000 in materia di attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di legge C. 951, C. 6195 e C. 6621 in quanto con la prima non contrastino.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo in oggetto,

osservato che all'articolo 9, al comma 1, si prevede, senza peraltro sanzionarne la violazione, un obbligo di informazione, il cui contenuto non appare essere sufficientemente determinato sia in riferimento al destinatario sia in ordine alla sua portata, in quanto la trasformazione di un dovere civico in un obbligo giuridico determina necessariamente una insufficiente determinatezza della fattispecie giuridica;

rilevato che la soppressione dell'obbligo giuridico, di cui all'articolo 9, comma 1, è comunque controbilanciata dall'attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, la cui competenza è attribuita ad organi istituzionali dagli articoli 4 e 7 del provvedimento in esame;

sottolineato che il comma 2 dell'articolo 9 contrasta con i principi sanciti dall'articolo 42, terzo comma, poiché realizza una sorta di esproprio, sia pure limitato nel tempo, del bene che ha subito l'incendio;

rilevato che le disposizioni sanzionatorie delle violazioni delle norme edilizie sono già previste dall'ordinamento, per cui non appare opportuno prevedere una nuova disciplina relativa alla violazione dell'obbligo di divieto di destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 9;

ritenuto opportuno, all'articolo 9, comma 5, precisare in maniera sufficientemente determinata la condotta di azione determinante anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, la quale può essere determinata dalla fonte normativa secondaria di cui all'articolo 3;

rilevato che all'articolo 9, comma 7, è previsto il ritiro della licenza di esercizio di attività turistiche, anziché la revoca della stessa;

sottolineato che all'articolo 9, nei commi 8 e 9, sono introdotte normative vigenti nell'ordinamento, per cui tali disposizioni appaiono superflue;

rilevato che all'articolo 10 è introdotta la nuova figura di reato di incendio boschivo, la cui condotta è già sanzionata dall'ordinamento dall'articolo 425, primo comma, numero 5;

rilevato che la sanzione prevista per l'ipotesi di incendio boschivo colposo è superiore a quella prevista per l'ipotesi di omicidio colposo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 9 siano soppressi i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) sia soppresso l'articolo 10.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

esaminati i contenuti del nuovo testo della proposta di legge n. 6303 « Legge quadro sugli incendi boschivi »;

tenuto altresì conto che le scuole hanno già autonomamente e diffusamente dimostrato sensibilità al tema ambientale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6303, per quanto di competenza;

premesso:

che l'emergenza che in questi giorni sta interessando il nostro patrimonio boschivo che ha subito distruzione per oltre diecimila ettari e per il quale si verifica sempre più un momento di incendi di carattere doloso, determina una giusta preoccupazione ed attesa nel Paese per interventi tesi a prevenire ed incidere più severamente negli interventi repressivi;

che è un provvedimento da tempo licenziato dall'altro ramo del Parlamento;

che è un testo fortemente migliorato dall'VIII Commissione che unitariamente l'ha ritenuto valido, che precisa il ruolo delle regioni, prevedendo nuovi strumenti di controllo, finanziando strutture di salvaguardia dei boschi, ed eliminando forme di farraginosità e di scoordinamento che nel passato si sono verificate;

che interviene con contributi verso privati proprietari di aree boschive, con la previsione di un rapporto Stato-regioni positivo di integrazione di programmi didattici per far sì che la scuola diventi luogo di prima salvaguardia;

che pone maggiore attenzione ai divieti sulle aree incendiate;

che richiama gli enti locali ad un maggiore impegno nella registrazione delle zone incendiate;

che prevede maggiori sanzioni e più finanziamenti per la salvaguardia dei boschi;

considerato l'impegno assunto dalla VIII Commissione di precisare in Aula le sanzioni previste dall'articolo 9;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminate le proposte di legge C. 6303, C. 6195 e C. 6621, in materia di incendi boschivi, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge C. 6303, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, si rileva l'esigenza che le disposizioni di principio siano individuate espressamente;

con riferimento all'articolo 3, si segnala che gli aspetti organizzativi e procedurali concernenti la pianificazione regionale (ivi compreso il riparto di competenze tra consiglio e giunta) spettano all'autonoma determinazione delle regioni, ferma restando l'obbligatorietà dell'adozione del piano e la previsione dei poteri sostitutivi. Inoltre, per quanto riguarda le linee guida e le direttive predisposte a livello nazionale, trattandosi di attività di indirizzo e coordinamento, occorre che esse siano adottate nel rispetto del principio di legalità formale e sostanziale; con riferimento ai relativi profili procedurali si richiama l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sulle abbinate proposte di legge C. 6195 e C. 6621 esprime parere favorevole nei termini di cui sopra e nei limiti in cui le medesime non contrastino con la proposta C. 6303.

TESTO approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica	TESTO della Commissione
—	—
Capo I PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA	Capo I PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
Art. 1. *(Finalità e princìpi).*	Art. 1. *(Finalità e princìpi).*
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.	1. *Identico*.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.	2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, **nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,** nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.	3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono **alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.**
Art. 2. *(Definizioni).*	Art. 2. ***(Definizione).***
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese	1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese

eventuali strutture e infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, costituiscono attività di protezione civile.

ART. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. I consigli regionali approvano, **entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,** il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, **articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali** sulla base di linee guida e di direttive predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata ». **Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13.**

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

eventuali strutture e infrastrutture antropizzate **poste all'interno delle predette aree,** oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Soppresso.

ART. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. **Le regioni a statuto ordinario** approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive **deliberate,** entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata « Agenzia », ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Dipartimento », del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

2. Le regioni a statuto ordinario approvano il piano di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) le aree a rischio rappresentate con apposita cartografia tematica, **sistematicamente e costantemente** aggiornata;	*c)* le aree a rischio **di incendio boschivo** rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, **con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;**
d) i periodi a rischio di incendio boschivo;	*d)* i periodi a rischio di incendio boschivo, **con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;**
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;	*e) identica;*
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;	*f)* gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi **anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;**
g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;	*g) identica;*
	***h)* la localizzazione e la consistenza delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;**
h) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle zone ad alto rischio;	***i)*** le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle **aree a più elevato rischio;**
i) le esigenze formative e la relativa programmazione;	***l)*** *identica;*
l) le attività informative;	***m)*** *identica;*
m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.	***n)*** *identica.*
3. In caso di inadempienza dei consigli regionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, **o del Corpo forestale regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome,** sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.	**4**. In caso di inadempienza **delle regioni,** il **Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile,** avvalendosi**, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento,** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni.

ART. 4.

(Previsione del rischio di incendi boschivi).

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 8.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

(Vedi articolo 5, comma 1).

3. Le regioni programmano**, sentito il Corpo forestale,** le attività di previsione ai sensi dell'articolo 3**, commi 1 e 2, lettere *b), c), d), e), g)* ed *m).***

4. Le regioni provvedono altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto

ART. 4.

*(Previsione **e prevenzione** del rischio di incendi boschivi).*

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c), d)* ed *e),*** delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo **7**.

Soppresso.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio **di cui al comma 1** ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, **nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.**

3. Le regioni programmano le attività di previsione **e prevenzione** ai sensi dell'articolo 3. **Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.**

4. Le regioni provvedono altresì **alla predisposizione** di apposite planimetrie **relative alle aree a rischio** di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado

del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.	di rischio di incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.	5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione **e di prevenzione** secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
ART. 5.	
(Prevenzione del rischio di incendi boschivi).	
1. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1.	*(Vedi articolo 4, comma 2).*
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.	*Soppresso.*
3. Le regioni programmano le attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere *g), h), i), l)* ed *m),* sentito il Corpo forestale.	*Soppresso.*
4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.	*Soppresso.*
ART. 6.	ART. **5.**
(Attività formative).	*(Attività formative).*
1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per le politiche agricole promuovono di concerto l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado **con cognizioni di protezione civile e di educazione ambientale.**	1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, **lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa,** l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni possono istituire, anche in forma associata, centri di addestramento e riqualificazione professionale presso i quali sono organizzati:

a) **corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per la gestione e la manutenzione delle aree boscate, con particolare riferimento all'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, ivi compresa la vigilanza;**

b) **corsi specialistici rivolti alla preparazione di soggetti opportunamente selezionati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, con esclusione dello spegnimento con mezzi aerei.**

ART. 7.

(Attività informative).

1. Le amministrazioni statali, regionali e **degli** enti locali**, ciascuna al proprio livello di competenza,** promuovono l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 8.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Le regioni **curano,** anche in forma associata, **l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.**

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. **6.**

(Attività informative).

1. Le amministrazioni statali, regionali e **gli** enti locali promuovono**, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150,** l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. **7.**

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, **sorveglianza,** avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, **il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emana direttive annuali per l'individuazione e l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento degli incendi boschivi secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi da terra e con mezzi aerei;** coordina **altresì** sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento, assicurando l'efficacia operativa della flotta aerea antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la flotta aerea **a disposizione** su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	2. Ai fini di cui al comma 1, **l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento garantisce e** coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento **con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone** l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la **propria** flotta aerea su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite **e tramite le sale operative unificate permanenti (SOUP).** Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *g),* e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:	3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e **3,** lettera *g),* e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;	*a) identica;*
b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;	*b) identica;*
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;	*c) identica;*

d) di mezzi aerei leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2.000 litri;	*d)* di mezzi aerei **di supporto all'attività delle squadre a terra;**
e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.	*e) identica.*
	4. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra in funzione dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendio boschivi del Corpo medesimo.
4. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 5 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.	**5.** Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo **4** e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
ART. 9.	ART. **8.**
(Aree naturali protette).	*(Aree naturali protette).*
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di concerto con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.	1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita **di intesa** con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui al comma 1 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.	2. *Identico.*
3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8.	3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo **7.**

CAPO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni).

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto intervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione. Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute.

2. Le zone boscate **ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno dieci anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro dieci anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per tre anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico.

CAPO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. **9**.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni).

1. *Identico*.

2. Le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici** anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro dieci anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per **dieci** anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per **cinque** anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, **salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per** documentate situazioni di dissesto idrogeologico **e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.**

3. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

	della presente legge, a censire, tramite apposito catasto, i terreni boscati già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni definiscono entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 2 solo dopo che siano trascorsi quindici anni dall'incendio.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 60.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 500.000.	**4.** Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire **60.000** e non superiore a lire **120.000** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire **400.000** e non superiore a lire **800.000.**
4. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi.	**5.** *Identico.*
5. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.	**6.** *Identico.*
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 8, commi 3 e 4.	**7.** Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma **6** si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire **2.000.000** e non superiore a lire **20.000.000.** Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo **7,** commi 3 e **5.**
7. In caso di trasgressione di precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente	**8.** *Identico.*

articolo si applica l'immediato ritiro della licenza di esercizio.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

9. Per quanto non disposto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è assegnata al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999. All'onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 11.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 423-*bis*. – *(Incendio boschivo)*. – Chiunque cagioni con dolo un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è **autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa.** All'onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. **10**.

(Modifiche al codice penale).

Identico.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico consistente in un danno grave, esteso e persistente all'ambiente ».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-*bis*, ».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale, le parole: « dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 423 ».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-*bis* ».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: « dai due articoli precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 423 e 424 ».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis*, ».

ART. 12.

(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi).

1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua con-

Soppresso.

trolli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10, ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-*bis*, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, una sezione investigativa e di controllo antincendi, la quale opera secondo le norme del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.

3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 13.

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

ART. **11.**

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono trasferite in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, comma 2, 7, 8 e 9 lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 1999-2001, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'ISTAT e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato dell'anno precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni **1999,** 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

sente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro **delle** politiche agricole **e forestali,** sono trasferite in apposite unità previsionali di base **del centro di responsabilità n. 20 « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, **5, comma 2, 6, 7 e 8** lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio **2000-2002**, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato **dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato,** e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato **medio del quinquennio** precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e **2002** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo **al medesimo Ministero.**

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8

3. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

ART. 14.

(Norme abrogate ed entrata in vigore).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi **dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento,** effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate **all'**entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **all'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile »** dello stato di previsione **del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

ART. **12.**

(Norme abrogate ed entrata in vigore).

Identico.

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-6303A
Lire 1000